



Tegna, 12 aprile 2019
Ris. Mun. 147/2019

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 1/2019

Concernenti alcune modifiche nel Regolamento Organico Comunale (ROC)

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per esame e approvazione l'inserimento di alcune proposte di modifica nel Regolamento Organico Comunale (ROC). Parte di esse sono dovute a modifiche delle Leggi superiori applicabili. Nello specifico:

Testo attuale	nuovo testo con aggiunta
Art. 21 lett. a) Interrogazioni (art. 65 LOC) lett. b) Interpellanze (art. 66 LOC) Ogni Consigliere può interpellare il Municipio su oggetti d'interesse comunale. La forma scritta è obbligatoria. Il Municipio risponde secondo le modalità di cui all'art. 66 cpv. 3 e 4 LOC. Lett. c) Mozioni (art. 67 LOC e art. 17 RALOC)	<i>testo invariato</i> Ogni Consigliere può interpellare il Municipio su oggetti d'interesse comunale. La forma scritta è obbligatoria. Il Municipio risponde secondo le modalità di cui all'art. 66 cpv. 3 e 4 3, 4 e 5 LOC. <i>testo invariato</i>

Commento:

La modifica riprende l'inserimento del 23.01.2017 nell'art. 66 LOC del cpv. 5 del seguente tenore:

"Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziale o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza di tale impedimento."

testo attuale	nuovo testo modificato
Art. 37 Altre commissioni-composizione e attribuzioni Il Municipio nomina pure, contemporaneamente a quelle previste dall'articolo precedente, le seguenti altre commissioni facoltative: a) commissione ambiente: 5 membri b) commissione PR e opere pubbliche: 7 membri c) commissione culturale: 5 membri d) commissione sociosanitaria: 5 membri <i>la rimanenza dei testi resta invariato.</i>	Il Municipio può nominare pure, contemporaneamente a quelle previste dall'articolo precedente , in modo permanente o in caso di bisogno specifico, le seguenti altre commissioni facoltative settoriali : a) commissione ambiente: 5 5 membri b) commissione PR e opere pubbliche : 7 7 membri c) commissione opere pubbliche d) commissione culturale: 5 5 membri e) commissione sociosanitaria: 5 5 membri f) commissione energia ogni singola commissione conta 5 membri. <i>la rimanenza dei testi resta invariato.</i>

Pag. 1/4



Commento:

Al momento della fusione comunale, il ruolo delle commissioni municipali ha avuto notevole importanza. Ora che l'amministrazione comunale è organizzata e strutturata, mantenere l'obbligo di nominare le commissioni facoltative che hanno unicamente una funzione di supporto consultivo all'esecutivo per esaminare determinati oggetti, risulta eccessivo, quindi riteniamo che si debba introdurre il principio secondo cui possano essere nominate al momento di un'effettiva necessità e non obbligatoriamente ad inizio legislatura. Proponiamo anche una separazione della Commissione PR e Opere Pubbliche in quanto, a dipendenza dei temi trattati, non è detto che i membri dovranno rivestire conoscenze specifiche in entrambe le materie. Parimenti riteniamo importante citare esplicitamente la commissione energia, confrontata a temi attuali ed importanti (label Città dell'Energia, attuazione PECO, contributi cantonali FER).

Testo attuale	Stralcio parte finale dell'articolo
<p>Art. 44 Onorari, diaria, indennità, emolumenti e finanziamenti I membri del Municipio hanno diritto alle indennità seguenti (al netto degli oneri sociali):</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Sindaco CHF 17'000.– annui✓ vice Sindaco CHF 14'000.– annui✓ Municipali CHF 12'000.– annui <p>Questi importi forfettari sono comprensivi delle indennità di seduta e del rimborso spese.</p> <p>Considerata la situazione iniziale caratterizzata dai numerosi lavori relativi all'aggregazione dei tre comuni, viene concessa un'indennità straordinaria per la legislatura 2013-2016 di CHF 2'000.– (annui) per ogni membro del Municipio.</p>	<p>testi invariati</p> <p>Considerata la situazione iniziale caratterizzata dai numerosi lavori relativi all'aggregazione dei tre comuni, viene concessa un'indennità straordinaria per la legislatura 2013-2016 di CHF 2'000.– (annui) per ogni membro del Municipio.</p>

Commento:

paragrafo da annullare, non più attuale.

Testo attuale	Completazione articolo
<p>Art. 45 Diarie e indennità per missioni e sedute I membri del Consiglio comunale e delle sue commissioni, delle delegazioni e delle commissioni municipali, degli enti esterni che non dovessero prevedere una retribuzione almeno equivalente, ricevono un'indennità di seduta unica di CHF 30.–(al netto degli oneri sociali) indipendente dalla durata della seduta.</p> <p><i>la rimanenza dei testi resta invariata</i></p>	<p>I membri del Consiglio comunale e delle sue commissioni, delle delegazioni, e delle commissioni municipali, degli uffici elettorali, degli enti esterni che non dovessero prevedere una retribuzione almeno equivalente, ricevono un'indennità di seduta unica di CHF 30.–(al netto degli oneri sociali) indipendente dalla durata della seduta.</p> <p><i>La rimanenza dei testi resta invariata</i></p>

Commento:

Abitualmente la presenza al seggio e il conteggio dei voti viene svolta dai municipali in carica coinvolgendo l'amministrazione. Capita che per garantire un numero sufficiente di persone sia necessario coinvolgere altri Cittadini. Riteniamo corretto che a coloro che sacrificano diverse ore domenicali venga riconosciuto almeno l'importo fisso dell' indennità di seduta.



Banche dati nei Comuni

La Sezione Enti Locali, dopo aver interpellato l'incaricato cantonale della protezione dei dati, ci ha segnalato l'esigenza di completare il nostro Regolamento Organico Comunale inserendo le basi legali – in un'ottica della protezione dei dati – degli archivi della documentazione, delle liste delle pendenze e dell'applicativo informatico per la gestione unificata delle banche dati previste dal diritto settoriale superiore.

L'obbligo della base legale è stabilito dall'art. 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), entrato in vigore il 1. gennaio 2016.

Secondo l'art. 6 LPDP, le elaborazioni sistematiche di dati personali – vale a dire le elaborazioni che presentano regolarità o durata (art. 4 cpv 4 LPDP), come quelle che avvengono tramite l'utilizzo di banche dati – richiedono una base legale. La stessa è tesa a garantire un fondamento democratico e la sicurezza giuridica quando lo Stato elabora dati in modo sistematico. L'obbligo si estende a tutti i soggetti della LPDP, quindi anche ai Comuni (art. 2 cpv. 2 LPDP).

Per banca dati si intende una raccolta di dati personali predisposta o predisponibile per l'identificazione delle persone interessate (art. 4 cpv. 5 LPDP). La base legale va stabilita a livello comunale per le cosiddette banche dati residuali dei Comuni, vale a dire per quelle che non sono già oggetto di disciplinamento specifico nel diritto settoriale superiore (quali ad esempio il registro degli abitanti o il catalogo elettorale).

Si tratta quindi in particolare delle banche dati per la gestione fisica delle pratiche comunali correnti (archivi degli incarti) nei vari settori, unitamente alle rispettive liste delle pendenze o della corrispondenza. A titolo d'esempio si possono citare le banche dati (cartacee e/o elettroniche) delle pratiche correnti nel settore del controllo abitanti, nel settore edilizio, assistenziale, fiscale e le rispettive liste delle pendenze.

Proponiamo quindi di integrare nel nostro Regolamento Organico Comunale i seguenti nuovi articoli:

Nuovo articolo	testi
Art. 86bis Archivio di dati	<p>¹Il comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi di informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. In quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.</p> <p>²L'accesso agli archivi di cui al cpv 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.</p> <p>³Il comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.</p>



Nuovo articolo	testi
Art. 86ter Tenuta degli archivi di dati	¹ Gli archivi di dati personali gestiti dal comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informatico. ² Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.




Sulla scorta delle informazioni indicate in precedenza, a disposizione per qualsiasi ulteriore ragguaglio, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler

risolvere:

- 1 Sono approvate le modifiche degli art. 21, 37, 44 e 45 e l'inserimento dei nuovi articoli 86bis e 86ter nel Regolamento organico comunale (ROC).**
- 2 Si autorizza il Municipio ad aggiornare il Regolamento, l'impaginazione del documento e il relativo indice.**
- 3 Le modifiche entreranno in vigore con l'approvazione della Sezione Enti Locali.**

Con ossequio.

Per il Municipio:

Il Sindaco:   Il Segretario: 

Fabrizio Garbani Nerini Guido Luminati

Il presente messaggio è demandato:

- alla Commissione Legislazione e Petizioni (art. 26 ROC)